

**Sentenza del 08/06/2009 n. 236 - Comm. Trib. Reg. per la Campania****Intitolazione:**

Accertamento imposte sui redditi - Liquidazione delle dichiarazioni - Controllo formale della dichiarazione dei redditi - Liquidazione operata in base all'art. 36 bis del DPR 600/73 e dell'art. 54 bis del DPR 633/72 - Incertezze su aspetti rilevanti della dichiarazione - Necessita' della preventiva notifica del cosiddetto avviso bonario, previsto dall'art. 6 della legge 27 luglio 2000, n. 212, prima della notifica della cartella esattoriale - Sussiste - Omissione - Conseguenze - Nullita'

**Massima:**

L'emissione della cartella di pagamento senza la preventiva notifica del cosiddetto avviso bonario, richiesto a pena di nullita' della art. 6 comma 5 della legge n. 212/2000, rientra tra i casi di nullita' assoluta della cartella esattoriale. L'omissione di detto avviso e' sanzionata dallo Statuto del contribuente con la nullita' dell'atto, ed invero la Cassazione a Sezione Unite con la sentenza n. 214987/04 ha ricordato l'importanza dell'obbligo, da parte dell'Amministrazione Finanziaria, di comunicare al contribuente l'esito della liquidazione della dichiarazione dei redditi. Ne' puo' ritenersi che possa esserci discrezionalita' da parte di detta Amministrazione nell'applicazione del citato art. 6, comma 5, della legge 212/00, laddove specifica "qualora sussistano incertezze su aspetti rilevanti della dichiarazione". Infatti il presunto mancato pagamento rappresenta aspetto rilevante della dichiarazione dei redditi e, quindi, a maggior ragione l'ufficio avrebbe dovuto richiedere documentazione inerente a detto pagamento.

**Testo:**